

Allegato A

Indirizzi per il coordinamento tra il Regolamento per la cura del verde e i Requisiti relativi a Vegetazione e habitat naturali allegati alle Linee Guida per la redazione del Bilancio Ecosistemico e degli impatti climatici in materia di abbattimenti e dotazione di alberi ed arbusti in area privata

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. I presenti indirizzi forniscono un orientamento sui criteri da utilizzare ai fini dell'istruttoria delle istanze di abbattimento alberi e/o intervento nelle aree esterne in proprietà privata, ai fini del coordinamento tra il Regolamento per la cura del verde e le Linee Guida per la redazione del bilancio ecosistemico e degli impatti climatici.
2. Le Linee guida costituiscono infatti un riferimento anche per la progettazione degli interventi diretti e per le istanze di abbattimento alberi da parte degli Uffici preposti.
3. Le disposizioni contenute nei Requisiti "Vegetazione e habitat naturali", VEG.1 "Conservazione degli habitat naturali e ricostituzione degli habitat in contesti antropizzati"; VEG.2 "Salvaguardia e potenziamento del verde esistente", VEG.3 "Connessioni verdi e realizzazione della rete ecologica", VEG.4 "Fasce di mitigazione e integrazione paesaggistica", vengono di seguito chiarite e precisate, ad integrazione e in coordinamento con il Regolamento per la cura del verde.

Art. 2 - Principi generali

1. Lo standard di copertura arborea e arbustiva previsto dall'art. 3, comma 2, lett. f), del Regolamento per la cura del verde costituisce il livello minimo inderogabile di dotazione vegetazionale del lotto e non può essere interpretato come parametro sufficiente a giustificare la riduzione del patrimonio vegetale esistente quando questo sia quantitativamente o qualitativamente superiore.
2. in coerenza con il requisito VEG.2, il progetto deve prioritariamente garantire la salvaguardia del verde esistente, in particolare degli esemplari arborei di prima grandezza, delle macchie arbustive, delle siepi, dei filari e degli altri elementi vegetazionali di valore ambientale, naturale o paesaggistico.
3. Il verde in area privata deve essere progettato, per quanto possibile, in continuità e integrazione con il verde pubblico e privato limitrofo, perseguendo finalità ecologiche, microclimatiche, paesaggistiche e di supporto alla biodiversità.

Art. 3 - Dotazione minima di verde e tutela dell'esistente

1. Ai sensi del comma 2 dell'art.3 del Regolamento per la cura del verde devono essere rispettati i seguenti parametri minimi:
 - a. Ad esclusione del territorio rurale o di aree del territorio comunale assoggettate a specifiche prescrizioni da parte dello strumento urbanistico comunale, in tutti gli interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ristrutturazione edilizia (con demolizione e ricostruzione ed ampliamento fuori sagoma) deve essere assicurata una quota di Superficie Permeabile in profondità (SP) pari al 30% della Superficie Fondiaria dell'intero lotto.
 - b. Per i soli interventi su lotti in cui insistano edifici, negli interventi di Ristrutturazione edilizia in assenza di ampliamento fuori sagoma, diversamente da quanto previsto alla lett. a., va assicurata una quota di superficie permeabile in profondità SP pari ad almeno il 40% della superficie scoperta calcolata sull'esistente, riducibile al 30% nel caso di insediamenti per attività produttive o terziarie (pubbliche, private o di interesse pubblico).

2. Per i casi di cui ai punti a. e b. del comma precedente, almeno il 50% della SP dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità (SP1); la superficie rimanente (SP2) potrà essere attrezzata con ghiaia, prati carrabili forati, calcestruzzo drenante o betonelle inerbite, purché tali pavimentazioni abbiano la certificazione di permeabilità al 100% del pacchetto di posa come definito al comma 1 lett. j. In caso non si raggiunga tale certificazione, la percentuale di permeabilità verrà calcolata al 50%
3. Nella superficie permeabile provvista di copertura vegetale SP1 deve essere garantito uno standard di copertura arborea pari a un albero ogni 70 mq di superficie permeabile o sua frazione superiore a 25 mq, con una quota minima di alberi di prima grandezza non inferiore al 40% del totale e di alberi di seconda grandezza non inferiore al 30%, con arrotondamento in eccesso.
4. Lo standard di copertura arbustiva non deve essere inferiore al 20% della SP, collocando preferibilmente gli arbusti a ridosso delle recinzioni e, ove lo spazio lo consenta, organizzandoli in piccole macchie integrate alla componente arborea.
5. Potranno essere ammesse deroghe al numero di alberi di prima grandezza messi a dimora in caso di impossibilità tecnica e agli arbusti a confine con lo spazio pubblico, a fronte di un progetto di riqualificazione dell'area che comporti un miglioramento complessivo del sistema del verde, previo parere favorevole del Servizio Verde.
6. Qualora nell'area di intervento sia presente una superficie permeabile ovvero un numero di alberi o arbusti in misura superiore allo standard minimo di cui ai commi precedenti, il progetto deve prevederne il mantenimento. Ove il mantenimento non sia possibile per comprovate esigenze progettuali, fitosanitarie o di sicurezza, deve esserne prevista l'integrale sostituzione, nel rispetto del Regolamento per la cura del verde e dei criteri stabiliti dalle presenti disposizioni, anche mediante desigillazione e messa a dimora di alberi ed arbusti in aree comunali previa convenzione.
7. Gli alberi di prima grandezza e gli alberi vegetanti in buona salute e di apprezzabile consistenza non possono essere abbattuti se non a fronte di relazione agronomica che ne rilevi l'instabilità ovvero di un progetto agronomico complessivo dell'area esterna che comporti un miglioramento sensibile dei servizi ecosistemici e del verde privato sul lotto interessato.
8. In caso di impossibilità di messa a dimora di alberi di prima grandezza, questi vanno compensati con due alberi di seconda grandezza oppure (in via del tutto straordinaria) con quattro alberi di terza grandezza. Ancorché tale ipotesi debba essere di tipo assolutamente residuale, ogni albero di seconda grandezza può essere compensato da due alberi di terza grandezza.

Art. 4 – Chiarimenti sul requisito VEG.1 - CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E RICOSTITUZIONE DEGLI HABITAT IN CONTESTI ANTROPIZZATI

1. Il requisito prevede sia la salvaguardia del verde la conservazione degli habitat esistenti in contesti che presentano una elevata naturalità, anche in ambito urbano, conseguente alla prolungata assenza dell'uomo, sia prescrizioni per tutti gli interventi che prevedono abbattimenti o modifica delle aree verdi esistenti nei casi a e b del precedente comma 1 dell'art.3.
2. In contesti che presentano una elevata naturalità, anche in ambito urbano, conseguente alla prolungata assenza dell'uomo, il progetto garantisce la salvaguardia del verde esistente di interesse naturalistico e la conservazione degli habitat presenti nell'area di intervento quali ad esempio torrenti e fossi e la relativa vegetazione ripariale, boschi, arbusteti, cespuglieti e prati in evoluzione, siepi, filari arborei, muri a secco, vegetazione ruderale, impianti arborei. Tali habitat devono essere il più possibile interconnessi fisicamente ad habitat esterni all'area di intervento, esistenti o previsti da piani e programmi (reti ecologiche regionali, interregionali, provinciali e locali) e interconnessi anche fra di loro all'interno dell'area di progetto. Laddove sia possibile va proposta la creazione di nuovi habitat anche in ambiente antropico e la creazione di nidi e tane per uccelli e mammiferi negli spazi aperti e nelle costruzioni, seguendo linee guida appositamente predisposte. Tali aree verdi devono essere dotate di una copertura vegetazionale erbacea, arborea e/o arbustiva caratterizzata da elevata biodiversità. Laddove vi

sia l'esigenza di una certa uniformità estetica nella resa del verde (es. viali alberati, filari, ecc.), si incoraggia comunque la diversificazione botanica, con il ricorso a specie diverse che presentino sviluppo e portamento simili.

3. PER TUTTI GLI INTERVENTI:

a. è fatto obbligo di ricomprendere essenze vegetali entomofile e ornitofile. Ai fini dell'adattamento al cambiamento climatico, sono da privilegiare specie con una buona resistenza al caldo e alla siccità e schemi di impianto tali da creare fitomasse compatte, estese e continue;

b. nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, deve essere prevista la realizzazione di nidi artificiali per rondoni e altre specie ornamentali che nidificano sotto i cornicioni, negli anfratti dei tetti e nelle cavità dei muri, seguendo apposite linee guida.

4. PER GLI INTERVENTI CONVENZIONATI:

a. le eventuali aree a verde pubblico da cedere devono essere dotate di una copertura vegetazionale erbacea, arborea e/o arbustiva caratterizzata da elevata biodiversità;

b. ove non venga realizzato verde pubblico, è necessario contribuire comunque al potenziamento della valenza ecologica di una o più aree verdi esterne al comparto, da individuarsi in accordo con l'Amministrazione Comunale, anche mediante contributo.

Art.5 - Chiarimenti sul requisito VEG.2 - SALVAGUARDIA E POTENZIAMENTO DEL VERDE ESISTENTE

1. Il requisito prevede sia la salvaguardia del verde esistente, sia prescrizioni per tutti gli interventi che prevedono abbattimenti o modifica delle aree verdi esistenti nei casi a e b del precedente comma 1 dell'art.3.

2. Il progetto garantisce la salvaguardia del verde esistente, in particolare degli esemplari arborei di prima grandezza e la conservazione della vegetazione presente nell'area di intervento quali ad esempio boschi, arbusteti, cespuglieti, filari arborei, esemplari arborei anche isolati. Tali sistemi possono essere parzialmente modificati salvaguardando gli elementi di maggiore valore ambientale, naturale e paesaggistico, ed integrandolo con altri esemplari arborei, arbustivi, siepi e cespugli, formando ove possibile macchie, e utilizzando specie vegetali che possano fornire nutrimento a uccelli, insetti e piccoli mammiferi. L'impianto di specie allergeniche o con alte emissioni di composti organici volatili è da contenere al massimo. Nelle aree destinate ad attività terziarie e produttive/industriali l'inserimento di alberi o arbusti nelle aree pubbliche o private dovrà privilegiare specie vegetali idonee al contesto ambientale e resistenti agli inquinanti e alle pressioni ambientali eventualmente presenti.

3. PER TUTTI GLI INTERVENTI: Nei lotti che affacciano su viali pubblici privi di filari arborei o in assenza di alberi di prima grandezza nello spazio pubblico limitrofo al lotto, vanno tutelati -o messi a dimora se non presenti-, alberi di prima grandezza sul fronte strada del lotto, della specie prevalente sulla strada o secondo le indicazioni del Comune. Il verde in area privata deve essere progettato e realizzato per quanto possibile in continuità e ad integrazione di quello pubblico e privato presente nelle aree limitrofe. Ai fini dell'adattamento al cambiamento climatico, sono da privilegiare specie con una buona resistenza al caldo e alla siccità e schemi di impianto tali da creare fitomasse compatte, estese e continue. All'interno del lotto è fatto obbligo di ricomprendere essenze vegetali entomofile e ornitofile, in grado di offrire riparo e nutrimento a insetti, uccelli e piccoli mammiferi.

4. PER GLI INTERVENTI CONVENZIONATI:

a. Le eventuali aree a verde pubblico da cedere devono essere dotate di una copertura vegetazionale erbacea, arborea e/o arbustiva caratterizzata da elevata biodiversità. Ai fini dell'adattamento al cambiamento climatico, sono da privilegiare specie con una buona resistenza al caldo e alla siccità e schemi di impianto tali da creare fitomasse compatte, estese e continue. Le strade pubbliche devono essere dotate di alberi di prima grandezza, ove lo spazio lo consenta.

b. Ove non venga realizzato verde pubblico, è necessario contribuire al potenziamento della valenza ecologica di una o più aree verdi esterne al comparto, da individuarsi in accordo con

l'Amministrazione Comunale, ovvero a riqualificare viali e parchi pubblici, con interventi che prevedano anche il ripristino del marciapiede con materiale drenante, aiuole e ove necessario, sistema di irrigazione, anche mediante corresponsione di contributo

Art.6 - Chiarimenti sul requisito VEG.3 - CONNESSIONI VERDI E REALIZZAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA

1. Il requisito prevede sia prescrizioni per interventi all'interno della rete ecologica comunale come definita al successivo comma, sia prescrizioni in zona rurale o a confine con la zona rurale.
2. La rete ecologica è costituita non solo dalla vegetazione lungo i principali corsi d'acqua, dai parchi fluviali, dai parchi e giardini urbani e dai filari alberati pubblici, ma anche dai filari alberati privati e dai giardini privati, in particolare quelli di pregio o di grandi dimensioni.
3. In tutti gli interventi che ricadono nella rete ecologica urbana come sopra definita si deve prevedere il mantenimento del verde esistente e il potenziamento delle connessioni ecologiche, rafforzando i sistemi verdi con vegetazione ad alto fusto. Nel caso di specie alloctone o incoerenti con il paesaggio urbano o rurale può essere valutata la sostituzione con adeguata compensazione.
4. Qualora la connessione ecologica si trovi a lato dei tratti stradali ad elevato traffico veicolare è fatto obbligo di mettere a dimora una cortina arbustiva fitta e continua, con essenze scelte in funzione della capacità di captare e abbattere gli inquinanti generati dal traffico.
5. Gli interventi di NC, AM, RE ed RC in zona rurale o a confine con la zona rurale devono prevedere:
 - a. la costituzione di filari e siepi lungo i fossi e i sentieri interpoderali che attraversano o delimitano la proprietà, e di una macchia boschiva a ridosso degli edifici.
 - b. In prossimità di percorsi ciclabili o pedonali è preferibile la realizzazione di filari di alberi ad alto fusto tipici della zona rurale e resistenti al cambiamento climatico.
6. E' opportuno che tutti gli interventi di NC, AM, RE ed RC a confine con la zona rurale realizzino un verde di mitigazione e integrazione con il territorio agricolo preferibilmente a macchia boschiva, anche fuori dal lotto di intervento, nelle aree di proprietà. Sono consigliati filari e siepi coerenti con quelle caratterizzanti il territorio agricolo.

Art. 7 - Chiarimenti sul requisito VEG.4 - FASCE DI MITIGAZIONE E INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA nelle aree a confine con il territorio rurale

1. Il requisito VEG.4 si applica solo alle aree a confine con il territorio rurale per gli interventi di NC e RE con DR .
2. Ai margini degli insediamenti urbani di disturbo al paesaggio agrario vanno previste macchie e fasce preferibilmente non lineari, di specie arbustive e arboree, variamente alternate, orientativamente di larghezza variabile da 5 a 15 metri di profondità. La compresenza di specie arboree e arbustive differenzia sia la struttura verticale (sviluppo in altezza) che orizzontale (sviluppo a terra), oltre che ad introdurre un elemento di varietà di portamento (forma/sviluppo della sagoma/estetica/disegno del paesaggio) e cromatica. L'integrazione tra elementi di diversa altezza (una volta giunti a maturazione) determina una fascia di vegetazione complessa, in grado di fornire habitat di qualità alla fauna minore e di svolgere un gran numero di funzioni complementari (cattura delle polveri, abbattimento dei nitrati, frangivento, schermo visivo, ecc.). Ubicazione e funzione incidono sulla scelta della specie e sul sesto d'impianto. È bene sostituire o integrare le specie alloctone con quelle di tipo autoctono. Tali misure comprendono, in relazione alle caratteristiche del sito, macchie e fasce arboree e arbustive preferibilmente non lineari, di larghezza orientativa variabile da 5 a 15 metri, con compresenza di specie differenti per struttura, portamento e funzione ecologica.
3. A confine con la zona rurale vanno previste siepi informali multispecifiche, a bassissima manutenzione, di profondità non inferiore a 2,5 mt, che sono una tipologia di siepe più resistente rispetto a quella monospecifica. Vanno scelte essenze autoctone che producano fiori e bacche commestibili durante le 4 stagioni a supporto degli insetti impollinatori e dell'avifauna.

4. Le pareti verdi, ove previste come forme di mitigazione dell'intervento, dovranno essere realizzate con rampicanti tipici e adeguati alla zona climatica, da utilizzare anche per rivestire pergole e pergolati.

Art. 8 – Indicazioni per la progettazione del fronte strada e relazione con il contesto urbano

5. Nei lotti affacciati su viali pubblici privi di filari arborei, ovvero in assenza di alberi di prima grandezza nello spazio pubblico limitrofo, devono essere tutelati o, se non presenti, messi a dimora alberi di prima grandezza sul fronte strada del lotto, della specie prevalente sulla strada o secondo le indicazioni del Comune.
6. Nei casi in cui lungo il viale non siano presenti alberi di prima grandezza, è comunque preferibile prevedere sul fronte del lotto alberi ombreggianti anche di seconda grandezza, scegliendo specie coerenti con il contesto e, ove possibile, con continuità rispetto alle specie presenti lungo il medesimo asse viario.
7. Nella scelta delle specie e nella disposizione delle alberature si deve tenere conto delle caratteristiche degli alberi da mettere a dimora, del carattere paesaggistico del viale, della necessità di continuità compositiva tra fronti privati contigui e della funzione ecologica e microclimatica delle sistemazioni a verde.

Art. 9 - Criteri qualitativi di composizione del verde

1. Il progetto del verde deve privilegiare specie con buona resistenza al caldo e alla siccità, schemi di impianto idonei a creare fitomasse compatte, estese e continue e assetti vegetazionali in grado di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici.
2. All'interno del lotto devono essere ricomprese, per quanto possibile, essenze vegetali entomofile e ornitofile, nonché alberi o arbusti con bacche utili all'avifauna.
3. Nel lotto è opportuno che sia presente almeno un albero sempreverde e almeno un albero di prima grandezza, potendo le due caratteristiche coincidere nel medesimo esemplare ove compatibile con il contesto progettuale.
4. Deve essere limitato l'impiego di specie allergeniche o caratterizzate da elevate emissioni di composti organici volatili, da contenere al massimo secondo quanto indicato dalle Linee Guida.

Art. 10 - Interventi edilizi interferenti con il verde

1. Le piscine devono essere preferibilmente collocate sopra volumi interrati, in modo da non compromettere inutilmente la disponibilità di suolo permeabile profondo destinabile alle alberature.
2. I giardini pensili devono essere progettati per ospitare, ove tecnicamente possibile, alberi di terza grandezza o arbusti e non esclusivamente superfici a prato.
3. Le scelte progettuali relative a volumi interrati, rampe, piscine, pavimentazioni e altre opere esterne devono essere valutate anche in rapporto alla loro incidenza sulla capacità del lotto di mantenere o incrementare la dotazione arborea e arbustiva.

Art. 11 - Compensazioni e sostituzioni

1. La monetizzazione deve essere considerata quale ultima ratio, privilegiando la compensazione in loco mediante ulteriori alberi di seconda o terza grandezza e ulteriori componenti arbustive, quando compatibili con il lotto e con gli obiettivi ecologici e paesaggistici del progetto.
2. Le sostituzioni devono essere progettate tenendo conto non solo del numero degli esemplari rimossi, ma anche della loro funzione ecologica, ombreggiante, paesaggistica e della coerenza con il contesto urbano e vegetazionale.

Art. 12 - Documentazione progettuale, istruttoria e verifiche

1. Il progetto di sistemazione del verde relativo agli interventi edilizi privati deve comprendere gli elaborati previsti dall'art. 21 del Regolamento, e in particolare planimetria dello stato di fatto,

documentazione fotografica dettagliata, relazione tecnica descrittiva con i criteri progettuali e le specie prescelte, nonché planimetria, sezioni e prospetti dello stato di progetto.

2. Qualora tale documentazione sia assente o incompleta, con particolare riguardo alla relazione tecnica descrittiva del verde, alle sezioni e ai prospetti se significativi, alla rappresentazione degli esemplari esistenti e di progetto e alla documentazione fotografica, gli uffici richiedono le necessarie integrazioni istruttorie.
3. Nei casi di abbattimento è necessario che un agronomo (dipendente del Comune, di GEAT o appositamente incaricato dal Comune) effettui un sopralluogo in fase di presentazione dell'istanza e un sopralluogo successivo ad avvenuta messa a dimora, al fine di verificare lo stato dei luoghi, la corretta esecuzione delle sostituzioni e la conformità al progetto approvato.

Art. 10 – Misure a tutela della nidificazione dell'avifauna

1. Ai sensi del Regolamento per la cura del verde, fatti salvi casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non potranno essere eseguiti nel periodo compreso tra Marzo e Luglio a salvaguardia della riproduzione dell'avifauna (in analogia al punto 4. comma 5 della DGR 3939/1994); in zona turistica a mare della ferrovia, gli abbattimenti sono vietati fino al 30 settembre
2. I casi particolari sono riferibili esclusivamente a pericolo per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla imminente caduta dell'albero. In tali casi deve essere trasmessa una comunicazione, indicando la data di abbattimento (non superiore a 10 giorni dalla verifica di assenza nidi) e le piante oggetto di abbattimento anticipato, esplicitandone la motivazione, adeguatamente supportata da relazione e verifiche di un agronomo, unitamente alla verifica di assenza nidificazione in atto, mediante dichiarazione di agronomo o esperto in zoologia/ornitologia, accompagnata da documentazione fotografica di dettaglio